

ORIGINALE



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Prov. Di Milano

20069 - Piazza Cavour, 26 - Tel. 02.909.44.28 - Fax 02.909.895.20 -

E-mail: poliziale@comune.vapriodadda.mi.it




Allegato alla delibera CC

N° 14 del 20 APR. 2009

COPIA

**REGOLAMENTO SPECIALE
IN ATTUAZIONE DEL
D.M. MARZO 1987, N. 145**

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE**



A

**TITOLO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI**

ART.	OGGETTO	PAG.
1	Disposizioni generali	2
2	Tipo delle armi in dotazione	2
3	Numero delle armi in dotazione	2

**TITOLO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

ART.	OGGETTO	PAG.
4	Servizi svolti con armi	3
5	Assegnazione dell'arma	3
6	Modalità di porto dell'arma	4
7	Servizi di collegamento e di rappresentanza	4
8	Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	4

**TITOLO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

ART.	OGGETTO	PAG.
9	Prelevamento, versamento e uso dell'arma	5
10	Doveri dell'assegnatario	5
11	Custodia delle armi	6
12	Armadio corazzato di sicurezza con tesoretti	6
13	Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	6
14	Sostituzioni delle munizioni	7
15	Controlli e sorveglianza	7
16	Doveri del consegnatario (Comandante)	7

**TITOLO IV
ADDESTRAMENTO**

ART.	OGGETTO	PAG.
17	Addestramento al tiro	8

**TITOLO V
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

ART.	OGGETTO	PAG.
18	Norme integrative	9

le

TITOLO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dalle disposizioni degli articoli dal presente regolamento.

ART. 2

Tipo delle armi in dotazione: Presidi tattici difensivi e di autosoccorso.

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico.
2. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.
3. Gli addetti di cui al comma 1° impegnati in particolari servizi, su disposizione del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. capsicum, non classificati come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante (art. 25 e succ.).

ART. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Milano.



TITOLO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma in dotazione, durante il servizi esterni di vigilanza, dei servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali, dei servizi notturni, di scorta e di pronto intervento.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

ART. 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Comandante per un tempo determinato.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa al Comandante per un tempo determinato è disposto dal Sindaco.
4. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Milano.
5. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e il cane armato con la sicura non inserita.
2. Il Comandante e altro personale, da lui autorizzato, può portare l'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.
3. E' vietato, in abiti civili, portare l'arma in dotazione in modo visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. Il Sindaco comunica ai Prefetti competenti per territorio i contingenti che effettuano i servizi, di cui ai commi precedenti, con l'arma in dotazione

ART. 8

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale di altri Enti, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.
2. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n° 65 e dell'art. 15 della L.R. 14 Aprile 2003, n. 4 che lo stesso sia svolto con le armi.
3. In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.



TITOLO III
TENUTA E CUSTOSIA DELLE ARMI

ART. 9


Prelevamento, versamento e uso dell'arma

1. L'arma è consegnata all'inizio del servizio e riconsegnata dall'interessato alla fine del servizio quando non è assegnata in via continuativa.
2. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Milano.
4. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

ART. 10

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
 - b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. al Comando dei Carabinieri;
 - c) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

- 
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
- h) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti personali installate nei locali del Corpo.

ART. 11

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e, le munizioni stesse in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in apposito locale individuato all'interno del Comando.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante o da sottoposto delegato
3. L'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 12

Armadio corazzato di sicurezza con tesoretti

1. Ad ogni Agente viene affidato un proprio tesoretto all'interno di un armadio corazzato in cui sono custodite le armi e le munizioni con relativa chiave ad uso personale e responsabilità personali.
2. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco, in busta sigillata, controfirmata dal Comandante, nella cassaforte del Comune.
3. Il consegnatario è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

ART. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.

2. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
2. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite nelle casseforti, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

ART. 15

Controlli e sorveglianza

1. I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante o da suo delegato.
2. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro.

ART. 16

Doveri del consegnatario (Comandante)

1. Il consegnatario cura con la massima diligenza:
 - La custodia della armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
 - L'effettuazione dei controlli periodici;
 - La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
 - Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

TITOLO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 17

Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono svolgere ogni anno almeno tre esercitazioni presso un poligono abilitato.

2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286.

3. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della Legge 18 Aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e ogni altra disposizione vigente in materia.